



COMUNE DI RIPALTA ARPINA

Provincia di Cremona

Piazza Marconi, 1
C.A.P. 26010 RIPALTA ARPINA (CR)
TEL. (0373) 242544 – FAX (0373) 668000

Codice ente 10783 3

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 Del 29-07-2014

Oggetto: Esclusione aree nelle quali non e' applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma zone omogenee A) di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 02.04.1968 n. 444 e s.m.i.. Adozione - Immediata eseguibilita'

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GINELLI MARCO	P	CASAZZA RENZO	P
BERGAMI GIUSEPPE	P	MAINARDI ELISA	P
TORAZZI PIETRO	P	GINELLI PAOLO	P
LEGI MATTEO	A	BALZARI ESTER	A
CACCIATORI MARCO	P	MARCARINI GUIDO	P
ANDREOLI RICCARDO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor GINELLI MARCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CLEMENTE GIOVANNI.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Li, 29-07-2014

Il Segretario Comunale
f.to (Clemente dott. Giovanni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- tra le novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 “Decreto del Fare”, convertito nella Legge n. 98/2013 del 09.08.2013, è stata ampliata la fattispecie della “ristrutturazione edilizia”, con conseguente variazione del testo dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001, riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della “sagoma” e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 i suindicati interventi costituiscono, invero, ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio;
- a seguito delle modifiche introdotte dal citato Decreto risultano pertanto soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche i seguenti interventi (prima soggetti a permessi di costruire o, in alternativa a Super-Dia):
 1. ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modificazioni della sagoma, a condizione che abbiano per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004;
 2. demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni per adeguamento normativa antisismica);
 3. ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati e/o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ex D. Lgs. 42/2004;
 4. varianti a permessi di costruire, anche se incidenti sulla sagoma dell’edificio, qualora riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004.

Preso atto che:

- in sede di conversione del D.L. 69/2013 è stata prevista una limitazione all’ambito applicativo della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;
- in particolare, con l’art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l’art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone che:
 1. all’interno delle predette zone i comuni debbano individuare, con propria deliberazione da assumersi entro il 30/06/2014, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma (e nelle

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 29-07-2014 Comune di RIPALTA ARPINA

eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono avere inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione);

2. nelle more di adozione della prevista deliberazione non trova, intanto, applicazione per le predette zone la S.C.I.A. con modifica della sagoma;
3. decorso tale termine, ed in mancanza di intervento sostitutivo della regione, la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Considerato che:

- gli ambiti “*A.1 – ambito residenziale di centro storico e nuclei di antica formazione*” e “*B.1 – ambiti residenziali di interesse storico testimoniale*”, equipollenti alla zona omogenea “A” di cui al D.M. 1444/68, così come individuati nelle tavole n. 1.0 e n. 1.1 del Piano delle Regole del P.G.T., rivestono carattere storico, testimoniale e di particolare pregio paesaggistico;
- conseguentemente, per tali ambiti il PGT prevede sia prestata particolare attenzione alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dei caratteri di valore storico, testimoniale e paesaggistico;
- si rende opportuno, per tali motivi, salvaguardare le aree ricadenti negli ambiti sopra indicati da possibili interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante S.C.I.A., a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati;

Ritenuto per i motivi sopra illustrati di escludere la totalità delle aree ricadenti negli ambiti “*A.1 – ambito residenziale di centro storico e nuclei di antica formazione*” e “*B.1 – ambiti residenziali di interesse storico testimoniale*”, così come individuati nelle tavole n. 1.0 e n. 1.1 del Piano delle Regole del P.G.T., depositate agli atti del Comune e disponibili sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, tavole costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se alla medesima non allegate materialmente, quali ambiti oggetto di esclusione dall’applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Visto l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Vista la L R. 12/2005 e s.m.i.

Visto l’art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013.

Visto il D. Lgs. 33/2013.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis D.P.R. 380/2001, quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, la totalità delle aree ricadenti negli ambiti "*A.1 – ambito residenziale di centro storico e nuclei di antica formazione*" e "*B.1 – ambiti residenziali di interesse storico testimoniale*", così come individuati nelle tavole n. 1.0 e n. 1.1 del Piano delle Regole del P.G.T., depositate agli atti del Comune e disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", tavole che si intendono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegate alla stessa.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata.

Indi, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire una tempestiva attuazione di quanto previsto dall'art. 23-bis D.P.R. 380/2001.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to GINELLI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

È' copia conforme all'originale.

Lì, 29-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
CLEMENTE GIOVANNI